



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240 (Emanato con D.R. n. 1002 del 17 Aprile 2014)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, c.19 della legge 30.12.2010, n.240, nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 21 luglio 2011, con riferimento alla ripartizione delle risorse autorizzate per l'anno 2011.

Art. 2

Destinatari e ripartizione delle risorse

1. Sono potenziali destinatari dell'incentivo di cui all'articolo 1, i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse sono distribuite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili, per ruolo (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento), e, per ogni ruolo, secondo le afferenze alle 14 aree CUN.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo.
4. Le risorse sono distribuite ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezione di cui all'art.3 nel limite massimo del quaranta per cento dei soggetti ammissibili, di cui al comma 1, per ogni graduatoria.

Art.3

Procedura di selezione

1. I professori e i ricercatori di cui all'art. 2 possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il *facsimile* disponibile sul sito di Ateneo, e allegando una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. Per omogeneità di trattamento, per coloro il cui scatto biennale è maturato durante l'anno solare 2011, il triennio di riferimento per la valutazione dei titoli scientifici e accademici presentati è il triennio solare 2008-2010. Per quanto riguarda l'attività didattica il periodo di riferimento è il triennio accademico 2007-2010.
2. L'attribuzione delle risorse di cui all'art. 1, avviene previa valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1 effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti nel successivo articolo 5.
3. Le procedure di selezione sono distinte per ruolo e, per ogni ruolo, per area disciplinare. Nell'applicazione dei criteri di cui all'art.5 si tiene conto dello stato giuridico dei candidati in base al ruolo di appartenenza.

Art.4

Commissione

1. Con Decreto Rettorale è nominata la Commissione deputata ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati.
2. La Commissione è composta da sei docenti facenti parte del Senato Accademico, scelti dallo stesso Senato al suo interno, nella misura di due per ciascuna delle tre macro-aree scientifico-disciplinari. Per lo

svolgimento dei suoi compiti, la Commissione si avvarrà del personale amministrativo degli uffici competenti.

3. La Commissione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, stila una graduatoria per ogni ruolo e, per ogni ruolo, per ognuna delle 14 aree CUN, identificando, nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 2, i docenti destinatari dell'incentivazione. La commissione propone altresì una graduazione dell'ammontare dell'incentivazione tra gli aventi diritto di ogni graduatoria, nella misura di tre parti per coloro che si sono classificati nel primo terzile, di due parti per quelli del secondo terzile e di una parte di quelli del terzo terzile.

4. Le graduatorie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5

Criteri di selezione

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:

a) Per quanto riguarda la didattica: (max 30 punti)

1. Attività didattica svolta dai candidati nel triennio accademico di riferimento nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, privilegiando le attività didattiche svolte oltre i compiti istituzionali e tenendo anche conto degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti; (max 15 punti)
2. Numero di tesi seguite in qualità di Relatore nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato e scuole di specializzazione; (max 5 punti)
3. Attività didattica in corsi di insegnamento ufficiali presso Università straniere nella qualità di Visiting professor; (max 4 punti)
4. Incarichi formali svolti in attività di orientamento e tutorato nei dipartimenti o ex Facoltà; (max 3 punti)
5. Incarichi formali svolti come referente *Erasmus* nei dipartimenti o nelle ex Facoltà, pesati in relazione al numero di studenti in mobilità del triennio di riferimento; (max 3 punti)

b) Per quanto riguarda la ricerca: (max 60 punti)

1. Qualità e quantità di tutta la produzione scientifica nel triennio di riferimento, sulla base dei criteri generali adottati a livello ministeriale nelle procedure di valutazione per l'abilitazione nazionale per le diverse aree disciplinari; (max 30 punti)
2. Valutazione positiva PRIN/FIRB nell'ultimo triennio (con diverso peso in relazione al ruolo e all'eventuale finanziamento) - Rientrano nel periodo di riferimento i PRIN/ FIRB 2008, 2009 e 2010-11; Responsabilità o partecipazione a progetti del VII programma quadro, a PON e a POR (con diverso peso in relazione al ruolo); (max 16 punti)
3. Brevetti (Autore o co-autore) o Direzione di riviste; (max 5 punti)
4. Spin off (Socio proponente) o Direzione di collane; (max 5 punti)
5. Attività di ricerca documentata presso Università o centri di ricerca stranieri.(max 4 punti)

c) Per quanto riguarda gli incarichi gestionali: (max 10 punti)

1. Prorettori, Delegati del Rettore, Direttori di dipartimento e Presidi di Facoltà; (max 4 punti)
2. Coordinatori di Corso di studio, Coordinatori di dottorato di ricerca, Direttori o coordinatori di scuola di specializzazione e di Corsi di perfezionamento; (max 3 punti)
3. Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico (con esclusione di Presidi e Direttori di Dipartimento); (max 3 punti)

Art.6

Norme finali

1. Gli eventuali residui dello stanziamento dell'e.f. 2011 confluiscono nel Fondo della Premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.